

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

7.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 17 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSELSCHI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Comunicazioni del Presidente . . . . .</b>	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme modificative agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	53
Modificazioni all'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	54

**La riunione comincia alle 11.**

(*Interviene alla riunione il Ministro per l'Africa italiana, Teruzzi.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bruno Giovanni, Cecconi, Clavenzani, Curatolo, Lucentini, Lunelli, Pescosolido e Tallarico.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE ricorda che nell'anniversario della fondazione dell'Impero è stata aperta a Napoli la Mostra delle terre italiane d'oltremare, suggestiva e imponente rassegna alla cui organizzazione il camerata Tecchio ha dedicato tutta la sua passione e tutta la sua fede e che dà veramente al visitatore il senso della potenza mediterranea ed imperiale dell'Italia. (*Vivi applausi*).

È dovere di tutti gli italiani conoscere questa magnifica esposizione, ed egli concreta il suo rilievo di plauso entusiastico proponendo che i componenti la Commissione si rechino a visitare la Mostra (*Vivissimi applausi*).

**Discussione del disegno di legge: Norme modificative agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana. (798)**

DE COLLIBUS, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame risponde alla necessità di raggiungere, pur mantenendo fisso in ottocento il numero dei posti, una migliore organizzazione del personale dell'Amministrazione dell'Africa italiana, onde far fronte alle sempre maggiori esigenze derivanti dal crescente sviluppo della vita amministrativa delle regioni dell'Impero.

L'articolo 1 riguarda la migliore distribuzione interna del personale, mentre con l'articolo 2 si sopprime il posto di ispettore generale capo di sanità, posto necessario in un

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

primo momento, quando si doveva mantenere il contatto fra l'organizzazione coloniale e quella centrale, ma oggi inutile. Fa rilevare per altro che la tabella riguardante il corpo sanitario comprende due posti di ispettore generale.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa italiana*, precisa che, infatti, è stato abolito l'ispettore generale capo, che risiedeva al centro, ma si sono creati due ispettori, invece di uno, che eserciteranno le loro funzioni nell'Impero.

DE COLLIBUS, *Relatore*, nota che gli articoli 3 e 4 accelerano le promozioni ai gradi 7° e 9° mentre l'articolo 5, riguardante le promozioni al grado 8°, reca una norma particolarmente significativa, che stabilisce speciali agevolazioni per i funzionari volontari di Africa e di Spagna.

All'articolo 6, infine, è da rilevare un cambiamento di denominazione nei riguardi dell'ufficio cifra, che assume il nome di « ufficio crittografico ».

Nessun'altra innovazione sostanziale contiene il disegno di legge. Ne propone, senz'altro, alla Commissione l'approvazione.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa italiana*, rileva innanzi tutto che il Ministero dell'Africa italiana in questi ultimi tempi ha bandito tre concorsi ed in essi, complessivamente, ha assunto il 43 per cento di ex combattenti e volontari di Africa e di Spagna. Questo dimostra come si sia inteso andare incontro ai valorosi combattenti con cuore di camerati.

Quanto allo scopo del provvedimento, fa presente che esso è stato dettato dalla necessità di effettuare una normalizzazione nella scala gerarchica che difettava di gradi superiori, mentre abbondava di quelli inferiori.

Crede necessario infine richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo 5, così formulato:

« La determinazione dei titoli speciali di servizio, delle modalità e dei programmi del concorso è fatta con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quello per le finanze ».

Ricorda, a tale proposito, che allorchè il disegno di legge fu discusso dalla competente Commissione legislativa del Senato, un componente di detta Commissione propose l'abolizione del comma, sostenendo che la disposizione stabiliva un procedimento contrastante con le norme fissate dalla legge del 31 gennaio 1926-IV, n. 100, relativa alla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

La Commissione senatoriale non accolse la proposta, in considerazione soprattutto del fatto che la stessa disposizione era già contenuta in altre leggi precedenti; ma contro tale decisione si è pronunciata successivamente la Corte dei conti.

Quantunque nella discussione svoltasi al Senato egli avesse dichiarato di rimanere agnostico, ritiene ora opportuno chiedere alla Commissione legislativa della Camera dei Fasci e delle Corporazioni di mantenere l'articolo come proposto, con l'intesa che, al momento opportuno, anzichè valersi per la materia prevista dal comma del decreto ministeriale, si farà luogo al decreto Reale. La questione, pertanto, può considerarsi superata.

PRESIDENTE ringrazia il Ministro Teruzzi degli interessanti chiarimenti forniti.

DE COLLIBUS, *Relatore*, fa presente, in ogni caso, che l'ultimo capoverso dell'articolo 5 è identico all'articolo 7 del decreto del 1936, che la Corte dei conti ha già registrato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268. (Approvato dal Senato). (799)**

PARODI, *Relatore*, osserva che il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione è molto chiaro, e non necessita di una particolare illustrazione. Esso mira, in sostanza, ad adeguare anche l'ordinamento del settore scolastico a tutto il grande sviluppo che, negli altri settori, l'Impero sta assumendo.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa italiana*, sottolinea gli scopi del provvedimento, e la sua importanza nel campo dell'istruzione scolastica coloniale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**La riunione termina alle 11,45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Norme modificative agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana. (798)**

**ART. 1.**

La tabella organica del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, modificata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, e dagli articoli 1, 2, 10 e 17 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, è sostituita dalla seguente:

**TABELLA**

*Personale di Governo - Gruppo A*

Grado	QUALIFICA	Numero
2°	Governatore generale . . . . .	(a) 2
2°	Governatore . . . . .	(b) 6
3°	Segretario generale di Governo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3
4°	Segretario generale di Governo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	11
4°	Prefetto di Provincia libica . . . . .	4
5°	Direttore di Governo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	14
6°	Direttore di Governo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	53
7°	Consigliere di Governo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	(c) 80
8°	Consigliere di Governo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	(c) 115
9°	Primo Segretario di Governo . . . . .	150
10°	Segretario di Governo . . . . .	} 362
11°	Addetto di Governo . . . . .	
	Volontario . . . . .	
	<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>(c) 800</b>

(a) Uno con il titolo di Vice Re d'Etiopia, ai sensi del Regio decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754.

(b) Uno con l'incarico di Vice Governatore Generale dell'Africa Orientale Italiana.

(c) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa, per quanto concerne il personale del ruolo di Governo, la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2337, eccezione fatta per i concorsi già indetti e non ancora espletati alla data suddetta; peraltro in dipendenza dell'espletamento di tali concorsi nessun posto verrà ulteriormente acquisito in aumento a quelli della presente tabella.

**ART. 2.**

Il posto di Ispettore generale capo di sanità (grado 4°, gruppo A) di cui alla tabella II allegata al Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, è soppresso.

**ART. 3.**

Per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità nel grado 8° del ruolo di Governo normalmente richiesta per la promozione al grado 7° è ridotta alla metà.

**ART. 4.**

Nella prima attuazione della presente legge 70 posti al grado 9° del ruolo di Governo saranno coperti, prescindendo dal disposto dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, mediante promozione per anzianità congiunta al merito di funzionari del grado immediatamente inferiore, che abbiano un'anzianità di servizio di gruppo A di almeno tre anni valutati in conformità alle disposizioni vigenti.

**ART. 5.**

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° (Consigliere di Governo di 2<sup>a</sup> classe) sono conferite mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame tra i Primi Segretari di Governo con sei anni di servizio complessivo di ruolo, compreso il periodo di volontariato, dei quali tre almeno nell'Africa Italiana.

« Ai soli effetti del compimento del triennio di servizio nell'Africa Italiana è valido:

« a) il servizio civile prestato nell'Africa Italiana alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana anteriormente all'assunzione nel ruolo di Governo;

« b) il servizio prestato nell'Africa Italiana in qualità di ufficiale delle Forze armate, o anche di sottufficiale e militare di truppa, purchè volontario, prima dell'assunzione nel ruolo di Governo;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« c) il servizio militare prestato nell'Africa Italiana quale richiamato, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quello di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

« Il triennio di servizio nell'Africa Italiana è ridotto a favore dei funzionari:

« 1° che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero;

« 2° che, dai territori dell'Africa Italiana, siano stati richiamati alle armi nel Regno per periodi di durata non inferiore ad un mese, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quelli di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

« La riduzione prevista dal comma precedente si applica nella stessa misura della durata del servizio militare effettivamente prestato e non potrà comunque essere superiore ad un periodo di mesi diciotto.

« La promozione al grado 8° è conferita secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito assegnati dal Consiglio di Amministrazione per i titoli speciali di servizio e dai punti di merito dell'esame.

« Per essere compresi nella graduatoria occorre aver ottenuto nell'esame, le votazioni stabilite dal primo comma dell'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

« La determinazione dei titoli speciali di servizio, delle modalità e dei programmi del concorso è fatta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze ».

ART. 6.

La qualifica di « Capo Ufficio cifra » (grado 8°, gruppo B) di cui alla tabella V allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, è modificata in quella di « Capo dell'Ufficio crittografico ».

ART. 7.

Nella tabella V delle cariche speciali allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, modificata dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, numero 1020, la qualifica di « Aiutante Ufficio cifra » (grado 9°, gruppo C) è modificata in quella di « Aiutante dell'Ufficio crittografico ».

ART. 8.

L'articolo 7 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Il posto di Vicecapo dell'Ufficio cifra (grado 9°, gruppo B) previsto dalla tabella V

allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso ed è aumentato nella stessa tabella un posto di aiutante dell'Ufficio crittografico (grado 9°, gruppo C), che, nella prima attuazione della presente legge, potrà essere conferito a scelta del Ministro fra il personale civile e militare di ruolo, in servizio presso Amministrazioni dello Stato, che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie all'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo e che abbia un'anzianità complessiva di servizio effettivo di ruolo di almeno venti anni, di cui almeno cinque nell'Africa Italiana, dei quali due presso uffici postali e telegrafici.

ART. 9.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Modificazioni all'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268. (799)**

ART. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 9.* — Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una soprintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

*Art. 10.* — Ad ogni soprintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:

a) un soprintendente;

b) uno o più ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole preelementari ed elementari;

c) uno o più vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Quando i maestri nazionali abbiano raggiunto il numero di cinquecento alla soprintendenza potrà essere addetto anche un ispet-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tore centrale per l'istruzione elementare (gruppo B, grado 6°).

Ove non sia possibile destinare un soprintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario preposto alla direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

*Art. 11.* — Il soprintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Gli sono altresì attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza di altre autorità.

*Art. 12.* — La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo è affidata agli ispettori di cui alla lettera b) dell'articolo 10, i quali la esercitano alla dipendenza del soprintendente o, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il soprintendente può anche affidare particolari incarichi e mansioni.

La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali è affidata ai vigilatori di cui alla lettera c) dell'articolo 10.

*Art. 17.* — I soprintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al VI appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.

*Art. 19.* — I soprintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'articolo 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'arti-

colo 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.

Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.

È fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai soprintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.

## ART. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del citato Ordinamento scolastico, la retribuzione dovuta per le ore d'insegnamento prestate oltre l'orario d'obbligo, deve essere corrisposta nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, escluso l'aumento per servizio in colonia.

Analogamente si applica il successivo articolo 28 nei riguardi dei supplenti e degli incaricati che già siano dipendenti statali di ruolo.

Le somme che siano state eventualmente corrisposte per erronea interpretazione dei citati articoli 26 e 28, fino alla pubblicazione della presente legge, e delle quali non sia stato ancora effettuato il recupero, sono condonate.

